

Brussels, 11 August 2026
(OR. en, it)

12389/26

Interinstitutional File:
2026/0074 (COD)

COMPET 1002
DRS 29
JUSTCIV 100
CODEC 1541
FISC 275
INST 305
PARLNAT 163
PARLNAT

COVER NOTE

From:	The Italian Senate
date of receipt:	10 August 2026
To:	The President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the 28th Regime Corporate Legal Framework - EU INC. - [7498/26, ADDs 1-6 - COM(2026) 321]. - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality.

Delegations will find enclosed the opinion¹ of the Italian Senate on the above.

¹ The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2026-0321>

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 35

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

(Relatore DE CARLO)

approvata nella seduta del 5 agosto 2026

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AL QUADRO DI DIRITTO SOCIETARIO RIGUARDANTE IL 28° REGIME – « EU INC. » (COM(2026) 321 DEFINITIVO)

E SULLA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI – VERSO UN 28° REGIME PER LE SOCIETÀ DELL'UE (COM(2026) 320 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 5 agosto 2026

La Commissione,

esaminate la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime - « EU Inc. » (COM(2026) 321 definitivo) e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Verso un 28° regime per le società dell'UE (COM(2026) 320 definitivo),

premessi che:

il Rapporto di Enrico Letta sul futuro del mercato unico ha sottolineato l'urgente necessità di eliminare gli ostacoli strutturali che impediscono alle *start-up* e alle *scale-up* di espandersi a livello transfrontaliero e ha auspicato l'istituzione di una « società europea semplificata »;

il Rapporto di Mario Draghi ha sottolineato le differenze tra le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, che limitano la capacità delle società di operare senza ostacoli in tutto il mercato unico dell'Unione, e ha chiesto l'adozione di un nuovo statuto giuridico europeo per le *start-up* innovative (« società europea innovativa »);

secondo la comunicazione COM(2026) 320, con la « Bussola per la competitività » adottata nel gennaio 2025 la Commissione europea si è impegnata a presentare un 28° regime per consentire alle *start-up* e *scale-up* innovative dell'Unione di beneficiare di un insieme unico e semplice di norme valide per tutta l'Unione europea ovunque investano e operino, sfruttando appieno i vantaggi del mercato unico;

la proposta di una forma giuridica armonizzata, « EU Inc. », offre un insieme completo di norme societarie che coprono l'intero ciclo di vita di un'impresa per agevolare l'avvio e la crescita di un'impresa in Europa, attirare investimenti e ridurre i costi del fallimento;

considerato che:

la proposta di regolamento (COM(2026) 321) si compone di 109 articoli, suddivisi in dodici Capi e un allegato;

il Capo I (articoli 1-12) definisce l'oggetto della proposta e le caratteristiche principali della società di capitali (EU Inc.), ed elenca le definizioni principali;

il Capo II (articoli 13-24) riguarda la procedura per la costituzione di una società « EU Inc. », che può avvenire tramite

un'interfaccia centrale *online* dell'Unione europea, basata sul sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), che consente una procedura di costituzione « accelerata » entro 48 ore e con un costo massimo di 100 euro, oppure mediante una costituzione interamente *online* presso il registro nazionale delle imprese;

il Capo III (articoli 25-35) armonizza le informazioni e i documenti fondamentali relativi a una « EU Inc. », nonché le relative modifiche, che devono essere divulgati dal registro delle imprese presso il quale la « EU Inc. » è iscritta;

il Capo IV (articoli 36-41) stabilisce che le società « EU Inc. » sono libere di aprire succursali in Stati membri diversi da quello in cui la « EU Inc. » è registrata, attraverso l'interfaccia centrale dell'UE o interamente *online* presso il registro nazionale delle imprese mediante un modulo di domanda, che dovrebbe essere interamente digitale e raccogliere informazioni sotto forma di dati strutturati;

il Capo V (articoli 42-52) prevede che le disposizioni sull'organizzazione e sulle condizioni di gestione della società « EU Inc. » sono disciplinate dallo statuto;

il Capo VI (articoli 53-60) concerne le modalità con cui le azioni di una società « EU Inc. », che sono sempre dematerializzate, sono registrate digitalmente dalla società e cedute;

il Capo VII (articoli 61-77) istituisce un quadro di finanziamento flessibile per le « EU Inc. », stabilendo che le azioni di una società « EU Inc. » non hanno valore nominale, a meno che lo statuto non disponga diversamente e non rappresentano una frazione del capitale sociale;

il Capo VIII (articoli 78-79) offre alle società « EU Inc. » l'opportunità di istituire un piano di *stock option* UE per i dipendenti (EU-ESO), nell'ambito del quale emettono *warrant* a favore di persone ammissibili, quali i dipendenti e i membri del consiglio della società « EU Inc. » e delle sue controllate;

il Capo IX (articoli 80-87) stabilisce le disposizioni, comprese le procedure digitali, relative allo scioglimento e alla liquidazione, prevede la presentazione interamente *online*, presso il registro delle imprese, delle informazioni relative allo scioglimento da parte di una società « EU Inc. » in stato di solvibilità e obbliga il registro delle imprese ad aggiornare immediatamente lo stato della società;

il Capo X (articoli 88-102) introduce norme sulle procedure di liquidazione semplificate per le società « EU Inc. » che sono *start-up* innovative, con l'obiettivo di garantire che esse siano liquidate in modo ordinato, utilizzando una procedura rapida ed efficiente in termini di costi;

il Capo XI (articolo 103) elenca i requisiti vietati per garantire che gli Stati membri trattino, di diritto e di fatto, le società « EU Inc. »

in modo non discriminatorio rispetto ad altre forme giuridiche per quanto riguarda aspetti comparabili, a meno che non si possa dimostrare che la disparità di trattamento sia giustificata da una motivazione oggettiva e sia proporzionata;

il Capo XII (articoli 104-109) reca le disposizioni finali;

condiviso l'obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese europee e di ridurre gli ostacoli esistenti nel mercato interno;

esaminate le audizioni svolte, le memorie acquisite, le osservazioni delle Regioni, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 234 del 2012, nonché la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 234 del 2012;

valutata la prima posizione di compromesso della Presidenza irlandese del 17 luglio 2026, secondo la quale:

la proposta di regolamento non pregiudicherebbe le disposizioni europee e nazionali sul lavoro, sulla fiscalità, sulla sicurezza sociale e sull'insolvenza;

i controlli preventivi esaustivi e i controlli armonizzati dalla proposta di regolamento riguarderebbero questioni di diritto societario e non influirebbero sui controlli effettuati da parte delle autorità nazionali ai fini di altre normative, come quelle fiscali, sociali, sulla sicurezza, penale e antiriciclaggio;

la società «EU Inc.» potrebbe anche disporre di organismi aggiuntivi, come un organo di vigilanza;

la società «EU Inc.» potrebbe essere costituita tramite l'interfaccia centrale dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 16 (*fast-track*) o dell'articolo 17 (*standard*), o direttamente nel registro nazionale delle imprese, conformemente all'articolo 18;

esprime una valutazione complessivamente favorevole, invitando il Governo, anche nelle competenti sedi unionali:

in relazione alla disciplina generale e ai requisiti della nuova società «EU Inc.»:

1. a rafforzare l'ambizione del 28° regime, affinché non si limiti alla costituzione di una società digitale in 48 ore, ma diventi un vero strumento europeo per la crescita, l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese, fermo restando che la costituzione in 48 ore va accompagnata da strumenti di orientamento verso i procedimenti necessari per l'effettivo esercizio dell'attività, onde evitare di far ricadere sulle imprese stesse i costi della transizione digitale;

2. a estendere il regime anche alle imprese già operative, in presenza di specifici requisiti di innovazione, internazionalizzazione e apertura ai mercati europei, così da valorizzare anche le piccole e medie

imprese (PMI) e le imprese produttive già inserite nelle filiere europee. Il nuovo quadro legislativo dovrebbe infatti risultare realmente accessibile e vantaggioso anche per le micro e piccole imprese tradizionali, che costituiscono oltre il 94 per cento del tessuto produttivo europeo. Si valuti pertanto un ampliamento dei criteri di innovazione per riconoscere, come stabilito dal Manuale di Oslo dell'OCSE, l'innovazione di prodotto/servizio, di processo, di *marketing* e organizzativa, includendo anche gli investimenti in tecnologie avanzate e transizione energetica, oltre alla mera spesa in ricerca e sviluppo;

in relazione alla semplificazione e alla interoperabilità dei sistemi:

3. ad accompagnare i processi di digitalizzazione con l'adozione di *standard* informatici idonei a garantire la piena interoperabilità con le banche dati e i registri già esistenti, al fine di rendere le informazioni tempestivamente disponibili alle amministrazioni e agli organismi competenti per le rispettive attività di verifica e vigilanza, sia in sede di controlli preventivi che mediante l'impiego di strumenti digitali di monitoraggio, sistemi di *alert* automatici e indicatori di rischio, in grado di coniugare le esigenze di semplificazione e rapidità delle procedure con quelle di trasparenza, affidabilità e tutela della certezza dei rapporti giuridici, purché non si determinino ulteriori oneri. Occorre infatti che i controlli preventivi siano efficaci e proporzionati, in particolare nei casi complessi o a rischio, assicurando affidabilità, anticiclaggio, tracciabilità dei titolari effettivi, verifica dell'effettiva attività economica e tutela di creditori e lavoratori;

4. a integrare e rendere interoperabili le informazioni già disponibili presso registri, amministrazioni e autorità competenti, evitando duplicazioni informative e consentendo alle imprese di utilizzare dati e attestazioni una sola volta per una pluralità di finalità, secondo il principio del « *once only* ». Occorre infatti favorire il riutilizzo dei dati certificati, garantendo che le informazioni rilevanti per i diversi rapporti giuridici dell'impresa possano essere progressivamente rese disponibili, aggiornate e verificabili lungo l'intero ciclo di vita societario;

in relazione ai controlli e al contenzioso:

5. a valutare di integrare il controllo notarile sostanziale, per garantire l'identificazione e il presidio anticiclaggio;

6. a evitare che imprese estere utilizzino l'Italia per beneficiare di incentivi territoriali per poi investire altrove, senza generare reale valore aggiunto, ma determinando l'insorgere di una concorrenza sleale tra imprese italiane soggette al diritto nazionale e imprese « EU Inc. » operanti con regimi più permissivi. Occorre dunque adoperarsi affinché si scongiuri il « *dumping* normativo » e si eviti la frattura tra imprese « EU Inc. » e PMI tradizionali, salvaguardando la libera concorrenza tra ordinamenti;

7. considerato che l'uniformità e la certezza giuridica dipendono anche da un'interpretazione e un'applicazione armonizzata delle

nuove norme all'interno degli Stati membri, a promuovere la formazione specialistica dei giudici in materia di diritto societario e fallimentare, per gestire le controversie che coinvolgono società « EU Inc. »;

8. a promuovere l'introduzione di efficaci clausole antiabuso che impediscano il ricorso alla « EU Inc. », quale sede societaria di comodo, priva di un'effettiva attività economica, finalizzata esclusivamente a conseguire vantaggi fiscali, regolatori o amministrativi;

9. a sostenere che le semplificazioni amministrative previste dal 28° regime non possano in alcun caso determinare una riduzione dei controlli pubblici in materia fiscale, ambientale, antiriciclaggio, di tutela dei lavoratori e di contrasto alle infiltrazioni della criminalità economica;

in relazione alle esigenze di coordinamento con la normativa nazionale:

10. a chiarire il valore aggiunto della « EU Inc. » rispetto agli strumenti nazionali già esistenti, come, nel caso italiano, « impresa in un giorno » e le forme societarie semplificate a basso costo. Al riguardo, si reputa necessario rafforzare il raccordo con le autorizzazioni ambientali e settoriali, incluse la valutazione di impatto ambientale (VIA), la verifica di VIA, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e gli sportelli unici nazionali, regionali e locali, per evitare che il rinvio al diritto nazionale si traduca in una criticità;

11. a definire criteri per l'ammissibilità delle « EU Inc. » ai finanziamenti regionali e nazionali, in particolare quando l'impresa abbia sede legale in un altro Stato membro ma realizzi investimenti materiali, occupazione o impatti economici nel territorio interessato, e a chiarire l'accesso delle « EU Inc. » a incentivi, bandi, aiuti pubblici e appalti, anche nazionali, evitando incertezze applicative nei casi in cui siano richiesti sede operativa, unità locale, regolarità fiscale e contributiva o titoli autorizzativi;

in relazione agli aspetti fiscali e alla procedura di insolvenza:

12. a valutare un quadro fiscale europeo più chiaro e omogeneo, con riferimento ad aspetti come la residenza fiscale, la stabile organizzazione, il regime dell'IVA, l'attribuzione degli utili, la doppia imposizione e gli adempimenti connessi alle attività transfrontaliere;

13. in relazione alla specifica procedura di liquidazione semplificata delle *start-up* innovative « EU Inc. », a valutare con cautela l'opportunità di introdurre una procedura nuova e distinta, considerato che ciò potrebbe determinare un'ulteriore articolazione del quadro normativo nazionale in materia di insolvenza, soprattutto negli Stati membri che già dispongono di procedure differenziate in ragione delle dimensioni o delle caratteristiche delle imprese. Occorre, pertanto, assicurare un adeguato coordinamento con la recente direttiva (UE) 2026/799 in materia di insolvenza, al fine di evitare sovrapposizioni

normative, incertezze nell'individuazione della procedura applicabile e disallineamenti rispetto al più ampio processo europeo di armonizzazione della disciplina. In ogni caso, va valutata attentamente la possibilità riconosciuta sia al debitore sia ai creditori di chiedere che la stessa sia condotta senza la nomina di un curatore, qualora il debitore abbia tenuto un comportamento prudente nel periodo antecedente lo stato di insolvenza, ossia dimostri di disporre di un bilancio aggiornato e lo abbia trasmesso alle autorità nazionali competenti. Si segnala infatti che il presupposto di apertura dello stato di insolvenza viene inteso come l'incapacità di pagare i debiti in scadenza, ma questo presupposto andrebbe circoscritto meglio in quanto non dovrebbe trattarsi di un'incapacità temporanea, bensì della impossibilità di soddisfare regolarmente i propri debiti. Inoltre, anche la possibilità di condurre la procedura senza la nomina di un curatore, a fronte unicamente del deposito di un bilancio aggiornato, può destare preoccupazione, in quanto la presenza di un professionista indipendente è posta a tutela degli interessi dei creditori, dei lavoratori e anche dell'interesse pubblico, tanto più se si considera che, come regola generale, una società « EU Inc. » non è tenuta ad avere un capitale minimo;

in relazione alla tutela dei lavoratori e dei consumatori:

14. ad approfondire il coordinamento con la disciplina del lavoro, soprattutto per le imprese che operano stabilmente in più Stati membri e per quelle che utilizzano strumenti di partecipazione dei dipendenti, per evitare di indebolire la contrattazione collettiva e di ridurre lo spazio di autonomia delle parti sociali, compromettendo uno dei pilastri fondamentali della democrazia economica europea;

15. a considerare anche gli aspetti di tutela dei consumatori, adoperandosi affinché la società « EU Inc. »: renda facilmente accessibili, sul proprio sito *web* e nelle comunicazioni commerciali, i canali per la presentazione dei reclami; aderisca o comunque indichi un organismo ADR (*Alternative Dispute Resolution*) competente, indipendente e riconosciuto, in grado di gestire controversie transfrontaliere in modo rapido, efficace e accessibile; garantisca che il ricorso sia semplice, digitale, multilingue ove necessario e pressoché gratuito per il consumatore;

16. a promuovere un modello europeo di impresa che, oltre alla competitività e alla capacità di attrarre investimenti, persegua obiettivi di qualità del lavoro, innovazione sostenibile, riduzione delle disuguaglianze, parità di genere, responsabilità sociale e transizione ecologica, in coerenza con il pilastro europeo dei diritti sociali e con gli obiettivi del *Green Deal* europeo;

17. a valutare l'introduzione di meccanismi di monitoraggio degli effetti del 28° regime sul mercato del lavoro, sulla qualità dell'occupazione, sul gettito fiscale e sulla concorrenza tra ordinamenti, prevedendo una revisione della disciplina qualora emergano fenomeni di *dumping* sociale, fiscale o regolatorio;

in relazione all'accesso delle « EU Inc. » al mercato dei capitali:

18. a valutare che l'accesso delle società « EU Inc. » al mercato dei capitali sia garantito in modo integrale, non limitandolo ai mercati multilaterali di negoziazione (MTF), ma estendendolo anche ai mercati regolamentati, in coerenza con l'obiettivo di rafforzare la capacità delle imprese innovative di reperire capitali di rischio e di offrire agli investitori istituzionali prospettive di disinvestimento efficaci, superando la discrezionalità rimessa ai singoli Stati membri, che rischia di frammentare il mercato unico dei capitali e di ridurre l'attrattività del regime;

19. a valutare con attenzione le modalità con cui si intende disciplinare il rapporto tra le regole sulla tenuta del registro digitale delle azioni e sul loro trasferimento, proprie del regime « EU Inc. », e la disciplina applicabile ai mercati regolamentati e agli MTF, affinché l'ammissione alla negoziazione non comporti una sovrapposizione tra i due regimi di attestazione della proprietà né incertezze per gli investitori, assicurando in ogni caso che l'accesso al mercato non richieda alla società di mutare la propria forma giuridica;

20. a chiarire il coordinamento tra il regime « EU Inc. » e le infrastrutture di mercato basate su tecnologia a registro distribuito, affinché anche le società che scelgano di gestire il proprio registro delle azioni tramite tale tecnologia possano beneficiare pienamente dell'accesso ai mercati dei capitali, senza incertezze applicative riconducibili all'assenza di un espresso raccordo con tale regime nelle disposizioni relative all'ammissione alla negoziazione.

